



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 50/2025 proposto dal sig. Nando Bambini per l'apertura della liquidazione controllata del sig. Andrea Siligardi (cf: SLGNDR87L01H223W), residente ad Albinea (RE), via Castellana n. 34;

vista la memoria difensiva depositata dal sig. Siligardi;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della residenza del resistente;

ritenuto che sia onere del creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 268 comma 2 ccii;

osservato che il sig. Siligardi è persona fisica assoggettabile alle procedure di sovraindebitamento ex art. 2 ccii, circostanza non contestata dal resistente;

ritenuto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 50 mila stabilita dall'art. 268 comma 2 ccii;

osservato, in proposito, che il ricorrente ha agito facendo valere un credito per complessivi euro 72.399,58, oltre interessi, giudizialmente accertato in via definitiva;

rilevato che il Siligardi ha opposto in compensazione un maggior credito, sostenendo quindi la mancanza del presupposto in esame nonché del contestato stato di insolvenza;

che il credito opposto in compensazione dal resistente non è



tuttavia certo, liquido ed esigibile ma solo eventuale, poiché oggetto di accertamento in un giudizio diverso, promosso dal Siligardi contro il Bambini ed attualmente pendente avanti al Tribunale di Mantova;

osservato che la difesa del resistente ha pertanto chiesto al Collegio di valutare *incidenter tantum* «l'esistenza del credito del Siligardi contro il Bambini, e quindi accertare se, operata la compensazione col controcredito dell'esponente, il credito del Bambini esista (e quindi, in via generale, che non sussista insolvenza)»;

ritenuto che, in sede di giudizio preordinato all'apertura della liquidazione giudiziale o controllata, qualora il resistente opponga in compensazione un controcredito, il Tribunale possa effettuare una valutazione incidentale sulla sussistenza di tale controcredito, ma solo nei limiti di cui all'art. 1243 codice civile;

che secondo il consolidato orientamento di legittimità, la possibilità di procedere alla compensazione tra crediti, sia essa legale o giudiziale, presuppone che gli stessi, oltre che omogeni, esigibili e liquidi o di facile e pronta liquidazione, siano anche certi ovvero non contestati nell'esistenza;

che il requisito della certezza, benché non previsto espressamente dall'art. 1243 codice civile ai fini dell'operatività della compensazione, è ritenuto un presupposto logico implicitamente richiesto dalla norma;

che in questi termini si sono da tempo espresse le Sezioni Unite di Cassazione, secondo cui «*in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.*» (Cass. SSUU n. 23225/2016; in senso conforme, cfr. Cass. 27113/2024);

ritenuto, dunque, che essendo *sub iudice* e quindi ancora incerto il credito opposto in compensazione da parte del Siligardi, non possa operare l'invocata compensazione con il credito fatto valere da parte del Bambini;

che pertanto debba ritenersi accertato sia il presupposto previsto



dall'art. 268 comma 2 ccii, sia lo stato di insolvenza del Siligardi, che per sua stessa ammissione risulta privo di redditi e patrimonio e non è quindi in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato che il resistente ha chiesto, in conclusione delle proprie difese, di disporre in ogni caso la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, previo accertamento del rapporto di pregiudizialità con quello pendente avanti al Tribunale di Mantova (rg. n. 1041/24) promosso contro il Bambini;

ritenuto che la domanda non possa essere accolta poiché la sospensione necessaria del giudizio (art. 295 cpc) ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico (Cass. n. 12999/2019);

che la pregiudizialità tra giudizi, per avere rilievo ai sensi dell'art. 295 cpc, si configura soltanto quando la decisione dell'uno sia presupposto giuridico necessario per decidere l'altro e i due giudizi siano entrambi pendenti;

ritenuto pertanto che la decisione sull'esistenza di un eventuale maggior credito del Siligardi verso il Bambini non costituisca una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla decisione, oggetto del presente giudizio, in ordine all'insolvenza o meno del resistente, valutabile sulla base dell'inadempimento di quest'ultimo rispetto al credito certo del ricorrente e alla riconosciuta incapacità da parte dello stesso Siligardi di farvi fronte, essendo egli privo di redditi e patrimonio;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Andrea Siligardi (cf: SLGNDR87L01H223W), residente ad Albinea (RE), via Castellana n. 34;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Filippo Rasile;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

VII. ordina, qualora il patrimonio del debitore comprenda beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti e/o presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme di pertinenza della procedura;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/04/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

